



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 46</b> <b>Del 23/04/2021</b>	<b>Oggetto: Addizionale Comunale Irpef – Aliquota anno 2021</b>
---------------------------------------	---

L'anno Duemila ventuno il giorno venti tre del mese di aprile alle ore 18:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIANLUCA DE MARTINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GENNARO DI FAZIO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## **OGGETTO: Addizionale Comunale Irpef – Aliquota Anno 2021**

### **PREMESSO che**

- Con D.Lgs 28.09.1998 n.360 è stata istituita l'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- Che tale addizionale è formata da una parte fissata dallo stato e una parte, opzionale, variabile da Comune a Comune, entro limiti predeterminati;
- Che la quota opzionale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del sopracitato D.Lgs. 360/98 e ss.mm.ii., può essere deliberata dai Comuni, con provvedimento da pubblicare su sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno;
- Che la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;
- Che l'addizionale comunale si applica sull'imponibile ordinario, al netto degli oneri deducibili, con pagamento a saldo delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi e per i lavoratori dipendenti, all'atto del conguaglio di fine anno;

**VISTO** il D.Lgs. n.360/1998, poi modificato dall'art.12, legge n.133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999 e dall'art.28, legge n.342/2000 nell'ambito del processo di decentramento fiscale;

**RICHIAMATO** l'art.1, commi 142-143 della legge finanziaria 2007 (L. n.296/2006), che apporta modifiche normative in tema di addizionale comunale IRPEF;

**ATTESO CHE**, in materia di Addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo: a) la possibilità, per i Comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13/08/2011;b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012, in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011). **VISTO** l'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 -Legge di Stabilità 2016 –come modificata dall'art. 1, comma 37 della L. n. 205/2017 –Legge di Bilancio 2018, che così recitava “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 .....né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o il dissesto ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

**DATO ATTO CHE** la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha esteso all'anno 2019 e seguenti il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali, vigente sino al 31/12/2018;

**DATO ATTO CHE**, nell'ottica di contenimento della politica tributaria dell'Ente, sino all'anno 2020 è stata confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF, già vigente per gli anni 2018-2019, pari a 0,60 punti percentuali ;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti deliberazioni, con la quale è stata confermata per gli anni 2018-2019-2020 l'aliquota unica nella misura dello 0,60%;

**TENUTO CONTO** che il gettito previsto per l'annualità 2021 a titolo di Addizionale Comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta ad € 160.000,00 determinato secondo il criterio di competenza e di cassa;

**RITENUTO**, pertanto, di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,60 punti percentuali, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**ATTESA** la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

**VISTO** l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

**VISTO** il Decreto del 13 Gennaio 2021 del Ministero dell'Interno adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali con il quale il termine di approvazione del Bilancio Previsione 2021-2023 è stato differito dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021;

**VISTO** il Decreto Legge n.41/2021 (cosiddetto "decreto sostegni") è stato spostato al 30 Aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;

**RITENUTO**, comunque di confermare per l'anno 2021 la vigente aliquota come sopra deliberato ;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle Entrate Comunali;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

### **DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/1998 nella misura unica massima di 0,60 punti percentuali l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF Anno 2021;
2. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 160.000,00 il gettito annuo derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
3. **DI DARE ATTO** che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno;

4. **DI DARE ATTO** che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 01.01.2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c. 169, L.296/2006;
5. **DI DARE** la più ampia diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023;

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ft.o Dott. Raffaele Allocca

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ft.o Dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Ft.o Prof. Francesco Ferraiuolo	Ft.o Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*


è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 46 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li



  
Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Allocca